

COMITATO ADDIO RANDAGISMO STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, un Comitato denominato "Comitato Addio Randagismo".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore", il Comitato aggiungerà alla denominazione Comitato Addio Randagismo anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

Il Comitato ha sede legale in contrada Limiti, n. 3/a, nel Comune di Campobasso (CB) e opera nel territorio della Regione Molise, ma anche a livello territoriale nazionale.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 2

(Oggetto sociale, finalità e attività)

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di contribuire all'eliminazione del fenomeno del randagismo, con particolare riferimento al territorio della regione Molise, con la possibilità di avviare in seguito progetti estesi ad altre regioni del Meridione d'Italia.

Il Comitato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontari e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 4 CTS.

Il Comitato esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale :

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A tal fine, il Comitato organizza raccolte pubbliche di fondi, nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto, da destinarsi alle seguenti finalità:

- intraprendere azioni legali, davanti agli organi della giustizia penale, civile e amministrativa, sia in sede stragiudiziale, al fine di sollecitare e responsabilizzare gli enti pubblici a rispettare i propri obblighi in materia di prevenzione e gestione del randagismo, favorendo la piena attuazione delle norme volte al superamento di questo fenomeno;

- presentare denunce, esposti, costituzioni di parte civile e intraprendere ogni altra iniziativa necessaria ad assicurare il benessere degli animali di qualsiasi specie, e il rispetto delle norme di legge che li tutelano;
- promuovere e sostenere attività educative e di comunicazione e ogni altra iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica a favore del superamento del randagismo, della tutela degli animali e dell'ambiente, nonché per favorire la diffusione della cultura del rispetto e della tutela di tutti gli animali e l'instaurazione di un corretto rapporto con gli stessi;
- intraprendere ogni altra attività strumentale e secondaria diretta alla realizzazione degli scopi sopra indicati, nel rispetto della Costituzione e delle leggi.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle succitate finalità.

Infine, il Comitato può svolgere attività di coordinamento e rappresentanza di Associazioni riunite a livello interregionale anche con la creazione di singoli coordinamenti regionali nominando i rispettivi coordinatori delegati all'interno del Consiglio di Gestione.

ART. 3

(Durata)

Il Comitato avrà durata fino al 31/12/2030 o fino al raggiungimento dello scopo sociale, se precedente. Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà, previa delibera dei soci (promotori e non), essere prorogato essere prorogato per completare le attività in corso in Molise, ovvero per avviare la propria attività in nuove regioni.

ART. 4

(Ammissione degli associati)

1. Possono essere ammessi come soci tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell'ente e si impegnino a partecipare attivamente alla realizzazione delle attività istituzionali.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione su richiesta dell'interessato, che dovrà dichiarare la volontà di aderire allo statuto, ai regolamenti interni e di contribuire in modo operativo allo svolgimento delle attività dell'ente. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Gestione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e, una volta ammessi, hanno diritto di voto secondo quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 117/2017..
4. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio.
5. Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni in denaro o in natura effettuate a favore del Comitato.
6. Il mancato pagamento, entro il 31 Gennaio, sia da parte dei soci già iscritti che per i nuovi soci, della quota annuale di tesseramento, stabilita annualmente nel corso dell'assemblea ordinaria, comporta la decadenza automatica da socio.

ART. 5 (Gli organi sociali)

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente.

ART. 6 (Assemblea)

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto e ogni altra volta in cui sia necessario. L'Assemblea è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio di Gestione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio. Il Presidente convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori.

L'Assemblea può anche riunirsi su proposta di almeno quattro soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio di Gestione di convocare tutti gli altri soci per la discussione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato ai soci con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione; entro lo stesso termine, va inviata una comunicazione via posta elettronica ordinaria o certificata all'indirizzo fornito in fase di iscrizione.

In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea.

Ciascun socio ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca dei componenti del Consiglio di Gestione procede contestualmente all'elezione dei nuovi membri. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione nominato dall'Assemblea.

ART. 7 (Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria inderogabilmente:

- approva il rendiconto consuntivo e preventivo annuali;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

- Definisce la quota annuale di tesseramento soci ordinari.

L'Assemblea straordinaria inderogabilmente:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione, la scissione o la proroga del Comitato.

ART. 8

(Assemblea ordinaria)

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del totale in proprio o tramite deleghe, mentre in seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o tramite deleghe ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 9

(Assemblea straordinaria)

Le delibere concernenti le modifiche al presente Statuto sono assunte con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quelle relative alla proroga, alla trasformazione, allo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10

(Consiglio di Gestione)

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da tre a sette soci per 1 anno e sono rieleggibili. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario. La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Consiglio di Gestione nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere.

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

ART. 11

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Gestione, con nomina contestuale di un nuovo Presidente.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Gestione. Qualora il Consiglio di Gestione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ART. 12

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili, ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

ART. 13

(Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l'approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere depositato entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 14

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 15

(Devoluzione del patrimonio)

All'atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.